

nanza, con la sommaria indicazione delle proposte principali del debitore.

« Le prove delle pubblicazioni e delle comunicazioni debbono essere unite agli atti. »

Lo pongo a partito.

(È approvato).

#### Art. 6.

« Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

« L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle Borse del Regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunci giudiziari dei luoghi dove la Società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze. »

(È approvato).

#### Art. 7.

« Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

« Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

« I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rimpetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

« I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo. »

A questo articolo gli onorevoli Morpurgo e Monti Guarnieri hanno presentato la seguente proposta:

« *Sopprimere le parole:* per causa o titolo anteriore al decreto. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Morpurgo per isvolgere il suo emendamento.

**Morpurgo.** A me pare che se nessun creditore, per causa o titolo anteriore al decreto, può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, a maggior ragione si debba ritenere che neppure i creditori, per causa o titolo posteriore al decreto, debbano potere intraprendere atti di esecuzione forzata. E per ciò avevamo proposto di sopprimere a questo articolo settimo le parole: « per causa o titolo

anteriore al decreto » affinché si dovesse intendere che anche i creditori, per causa o titolo posteriore, debbano avere lo stesso trattamento e gli stessi diritti dei creditori per titolo anteriore.

La dimostrazione di questo concetto mi sembra superflua.

Per conseguenza domando o che si sopprimano le parole dell'articolo: « per causa o titolo anteriore al decreto » o che Commissione e Governo dichiarino in qualunque modo che anche i creditori per causa o titolo posteriore debbano essere in egual modo trattati. (*Commenti*).

**Presidente.** Desidera di parlare, onorevole relatore?

**Sorani, relatore.** Ciò che l'onorevole Morpurgo desidera è già detto nella legge ed il suo emendamento non farebbe che togliere quelle garanzie, che invece si sono espressamente volute per mantenere l'eguaglianza fra tutti i creditori.

**Cocco-Ortu, ministro di grazia e giustizia.** *Quod petis intus habes.*

**Morpurgo.** Sta bene: sono soddisfatto delle spiegazioni datemi dall'onorevole relatore e rinunzio all'emendamento.

**Presidente.** Se non vi sono altre osservazioni pongo a partito l'articolo 7, di cui fu già data lettura.

(È approvato).

#### Art. 8.

« Durante la procedura di concordato preventivo, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e prosegue tutte le operazioni ordinarie della sua industria e del suo commercio con la vigilanza del commissario giudiziale e sotto la direzione del giudice delegato.

« Il giudice delegato, il commissario giudiziale possono sempre prendere visione dei libri di commercio. »

A questo articolo non è stato presentato alcun emendamento.

**Sorani, relatore.** Soltanto, onorevole presidente, bisogna correggere un errore tipografico, aggiungendo la congiunzione e in principio del secondo capoverso e quindi dire: « Il giudice delegato e il commissario giudiziale possono, » ecc.

**Presidente.** Con questa semplice correzione di forma, non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 8.

(È approvato).

#### Art. 9.

« Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiuti dal debitore